

SCHEDA PRODOTTO – *Protezione Prestito* *New*

NOME PRODOTTO	PROTEZIONE PRESTITI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d'Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI – Payment Protection Insurance). Misure a tutela dei clienti.
LE COMPAGNIE COINVOLTE	<ul style="list-style-type: none">◆ BCC Assicurazioni S.p.A◆ BCC Vita S.p.A.
A CHI SI RIVOLGE	<p><u>Ai Lavoratori Autonomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none">◆ Inabilità Totale Temporanea da Infortuni o Malattia;◆ Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia $\geq 66\%$;◆ Decesso; <p><u>Ai Lavoratori Dipendenti di Enti Privati e ai Lavoratori Dipendenti di Enti Pubblici:</u></p> <ul style="list-style-type: none">◆ Perdita di Impiego;◆ Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia $\geq 66\%$;◆ Decesso; <p><u>Ai Non Lavoratori e Lavoratori Dipendenti di Imprese familiari:</u></p> <ul style="list-style-type: none">◆ Malattia Grave;◆ Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia $\geq 66\%$;◆ Decesso;

CHE COSA OFFRE

Assicurazione per il rimborso legato al Finanziamento:

1. RIMBORSO MENSILE DELLE RATE DEL DEBITO DERIVANTE DAL PRESTITO IN CASO DI:

- ◆ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (ITT)
(copertura massima di 12 indennizzi mensili per sinistro e 36 indennizzi in Totale);
- ◆ Perdita di Impiego (PI)
(copertura massima di 12 indennizzi mensili per sinistro e 36 indennizzi in Totale);
- ◆ Malattia Grave (MG)
(copertura massima di 12 indennizzi mensili per sinistro o il numero totale delle Rate mensili mancanti alla scadenza del finanziamento se inferiori a 12 (corrisposte cumulativamente in un'unica soluzione);

e

2. RIMBORSO DEL DEBITO RESIDUO IN LINEA CAPITALE IN CASO DI:

- ◆ Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Malattia $\geq 66\%$ (sulla base della Tabella INAIL)
- ◆ Decesso

REQUISITI DI ASSICURABILITA' DEL CLIENTE

- Età in ingresso compresa tra i 18 e i 74 anni (non compiuti)
- Età a scadenza massimo 75 anni (non compiuti)
- Compilazione del **Questionario Sanitario** per Finanziamenti di importo maggiore a 7500 €
- Che siano clienti del Contraente e che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento con lo stesso.

RATA MASSIMA MENSILE ASSICURABILE	€ 1.600,00
CAPITALE MASSIMO ASSICURABILE	€ 80.000,00

DURATA	10-120 mesi Ha durata pari a quella del Finanziamento fino ad un massimo di 120 mesi e cessa alla scadenza di tale termine. In caso di estinzione anticipata, rinegoziazione o trasferimento del Finanziamento, la compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In ogni caso la copertura cessa: <ul style="list-style-type: none">▪ se l'Assicurato raggiunge il 75esimo anno di età.▪ limitatamente al caso Disoccupazione al raggiungimento del trattamento pensionistico.
---------------	---

RIMBORSO DEL PREMIO	L'Assicurato ha diritto al Rimborso del Premio per: RECESSO: Entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso alla Compagnia <ul style="list-style-type: none">• Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà totalmente il premio corrisposto, senza applicare alcun onere a carico dell'Assicurato.• Nel caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà il premio corrisposto, ma saranno
----------------------------	--

trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia, dal premio rimborsato all'Assicurato.

RECESSO TRASCORSI 5 ANNI DI COPERTURA:

Trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta. La Compagnia provvederà alla restituzione all'Assicurato della parte di premio Danni, pagato e relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO:

Inoltre, in caso di estinzione anticipata, rinegoziazione o trasferimento del finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Per conoscere in dettaglio i tempi, le modalità e i riferimenti per l'invio della richiesta di Rimborso e la formula matematica applicata dalla Compagnia per il calcolo del premio da rimborsare, si rimanda agli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione.

PERIODO DI CARENZA

E' il periodo di tempo successivo alla data di Decorrenza della copertura in cui non può essere denunciato il Sinistro

Per i seguenti eventi la **CARENZA** è pari a:

- 30 giorni ⇨ Inabilità Temporanea Totale
- 90 giorni ⇨ Disoccupazione
- 30 giorni ⇨ Malattia Grave
- 30 giorni ⇨ Decesso da Malattia
- 30giorni ⇨ ITP da Malattia

PERIODO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA

Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro dovuto a Inabilità Totale Temporanea o Disoccupazione, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini del contratto di assicurazione, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.

- 30 giorni ⇨ Inabilità Temporanea Totale
- 30 giorni ⇨ Perdita di Impiego
- Nessuna ⇨ Malattia Grave

PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE

Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Totale Temporanea o di Perdita di Impiego o di Malattia Grave, liquidabile ai sensi del contratto di assicurazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo Sinistro.

- 30 giorni ⇨ Inabilità Temporanea Totale (90gg se ITT dovuta alla stessa causa)
- 90 giorni ⇨ Perdita di Impiego
- 180 ⇨ Malattia Grave

COSTO ASSICURATIVO

Tasso mensile % (Vita + Danni) * Durata del Finanziamento (in mesi) * Capitale Finanziato

Il Premio Assicurativo così calcolato è unico per tutta la durata del Finanziamento.

TASSO MENSILE LORDO:	DANNI
	Lavoratori Dipendenti (PI + ITP): 0,08074%
	Lavoratori Autonomi (ITT + ITP): 0,03414%
	Non Lavoratori (MG + ITP) : 0,05913%
	VITA
	Decesso
	0,04%

STORNO PROVVISORIALE:	<p>In caso di rimborso per recesso, estinzione anticipata, rinegoziazione o trasferimento del Contratto di Finanziamento originariamente stipulato, verranno decurtate le provvigioni/commissioni di rimborso calcolate moltiplicando il rapporto tra le commissioni corrisposte ed i giorni totali di copertura inizialmente comunicati per i giorni residui di copertura (non goduti). Nel caso in cui il saldo delle commissioni sia a favore della Compagnia, il Contraente sarà tenuto a corrispondere l'importo dovuto indicato nel flusso informatico entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento.</p>
------------------------------	--